



Comune di Alberobello

Provincia di Bari

CORPO POLIZIA MUNICIPALE



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



1. **I Trulli di
Alberobello**
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di ricovero e mantenimento di n. 171 cani randagi accalappiati nel Comune di Alberobello.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati nel Comune di Alberobello.

Il servizio dovrà essere eseguito presso una struttura, che riservi per il Comune di Alberobello la ricezione di n. 171 posti per unità canine, che abbia la destinazione di rifugio, con apposito ambulatorio, munita di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia, (Legge 281/91, L.R. 12/95 e s.m.i., Del. G.R. n. 6082 del 28.12.1995, Del. G. R. n. 4474 del 22.07.1997, L.R. 26/2006).

La struttura dovrà essere collocata nell'ambito del territorio di competenza della ASL BA.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto avrà durata di anni uno, a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo presunto a base d'asta di € 1,90 / pro-die per ciascuna unità canina, ed in considerazione che alla data dell'indizione della procedura di gara sono ospitati nel ricovero 171 cani, l'importo complessivo sarà pari ad € 118.588,50 (€ 1,90 x 171 unità canine x 365 gg) oltre IVA, a fronte della disponibilità esclusiva di n. 171 posti, riservati al Comune di Alberobello.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria l'importo giornaliero per unità canina effettivamente ricoverata di € 1,90 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta acquisto in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

Tale corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere necessario all'idoneo espletamento del servizio richiesto, a garanzia del benessere degli animali.

Il corrispettivo non comprende il costo per il servizio di smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASL, servizio espletato tramite ditta autorizzata.

Il corrispettivo a base d'asta è comprensivo degli oneri a carico dell'aggiudicatario consistenti:

1. nel trasferimento dei cani randagi, dopo il prescritto periodo di osservazione, dal canile sanitario al rifugio;

2. nella eventuale reimmissione su territorio di Alberobello di quei cani per i quali, dopo il periodo di osservazione presso il canile sanitario, con ordinanza sindacale sia disposta la loro reimmissione sul territorio, semprechè tale servizio non venga assicurato direttamente dal servizio veterinario della ASL e senza alcun onere per il Comune di Alberobello;
3. nel trasferimento, all'inizio del servizio, di quei cani randagi già catturati che risultano ricoverati presso l'attuale rifugio;

La consegna del servizio potrà essere anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto, previa redazione dell'apposito verbale di consegna.

Art. 3 – PROROGA DELL'APPALTO

La ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del relativo contratto, accetta di proseguire il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni per un periodo da concordarsi che non potrà protrarsi comunque oltre un anno, qualora sorgano inderogabili necessità di proroga e qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prosieguo dell'appalto.

L'amministrazione Comunale potrà comunicare tale intenzione nel corso del mese precedente alla scadenza contrattuale.

Art. 4 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è liquidato entro 60 giorni, dalla data di presentazione di regolare fattura mensile posticipata (fa fede la data del timbro di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC), avente in allegato l'elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato.

Il servizio verrà pagato in base al numero di cani effettivamente ospitati.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 33 della l. 28.02.1986 n. 41 e s.m.i. e pertanto il corrispettivo resta invariato per tutta la durata contrattuale.

Le condizioni del presente Capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione.

Art. 6 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO

Le attività oggetto dell'appalto prevedono l'esecuzione dei servizi di seguito elencati e si intendono compensati tutti dalle quote giornaliere di cui al precedente art. 2.

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e dell'eventuale personale dell'impresa appaltatrice ed espletato nel rispetto della ricettività della struttura come previsto per legge.

La struttura dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, Agibilità ed Autorizzazione allo scarico).

La struttura dovrà essere dotata di ambulatorio per le cure sanitarie.

Il servizio dovrà essere effettuato solo nei locali di cui all'autorizzazione sanitaria dichiarata all'atto di partecipazione alla gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere convenzionata con medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie ai cani ricoverati nel canile-rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo, con trattamento terapeutico a carico dell'aggiudicatario.

La struttura dovrà riservare per il Comune di Alberobello la ricezione di n. 171 posti per unità canine.

Il canile deve essere dotato di box da riservare ai cani morsicatori.

Il trasferimento delle unità canine dal canile sanitario al rifugio dovrà essere obbligatoriamente autorizzato preventivamente dal servizio veterinario della ASL competente o dal competente Ufficio Comunale, o con ordine di servizio formale di consegna da parte delle Forze dell'Ordine e/o dell'Autorità Giudiziaria.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- a) all'accoglimento dei cani randagi il cui trasferimento dal canile sanitario sia stato autorizzato dal servizio veterinario della ASL competente;
- b) alla registrazione e compilazione della scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione del cane (codice identificativo, razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta ed eventuali segni di riconoscimento);
- c) alla cura dei cani malati;
- d) alla somministrazione del pasto giornaliero, preferibilmente a base di mangime completo ed integrato, e al ricambio di acqua potabile sempre fresca e disponibile;
- e) all'aggiornamento giornaliero del registro anagrafico di entrata/uscita dei cani in custodia, con annotazione della data della presa in carico, degli elementi identificativi (numero progressivo, data di ingresso e di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore del pelo, annotazione dell'avvenuta sterilizzazione), degli interventi sanitari che si rendessero necessari, degli eventuali episodi morbosi, degli esami clinici praticati con i relativi esiti;
- f) alla sistemazione in box distinti per sesso e possibilmente per taglie, con isolamento nei casi di malattie infettive a carattere diffusivo;
- g) alla pulizia quotidiana dei box mediante raccolta della parti solide, lavaggio con acqua corrente e, ogni 10 giorni, disinfezione con ipoclorito di sodio o con Sali d'ammonio quaternario;
- h) a trasmettere mensilmente la fattura e la scheda riepilogativa di presenza cani;
- i) a provvedere, tramite ditta autorizzata, allo smaltimento, a carico del Comune di Alberobello, delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASL;

- j) alla consegna, senza limiti numerici, dei cani ricoverati presso il rifugio ai proprietari, ai cittadini o alle associazioni protezionistiche che facciano richiesta di adozione alla Polizia Municipale e siano in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio veterinario della ASL competente e/o dal Comando di Polizia Municipale;
- k) al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, la ditta aggiudicataria dovrà adottare un orario di apertura al pubblico e comunicarlo al Comune di Alberobello e dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane;
- l) al ritiro, trasferimento e reimmissione sul territorio di Alberobello di quei cani per i quali, dopo il periodo di osservazione presso il canile sanitario, con ordinanza sindacale è stata disposta la loro reimmissione sul territorio semprechè tale servizio non venga assicurato direttamente dal servizio veterinario della ASL e senza alcun onere per il Comune di Alberobello.

Art. 7 – VIGILANZA E TRATTAMENTO SANITARIO

Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, (compresa la leishmaniosi), sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere a proprie spese al trattamento sanitario degli animali contagiati.

In caso di decesso del cane, la ditta aggiudicataria comunicherà l'avvenuto decesso al Comune di Alberobello e al Servizio veterinario della ASL competente per le variazioni anagrafiche, previa lettura del sistema di identificazione (MICROCHIP).

La ditta aggiudicataria dovrà consentire in ogni momento l'accesso a soggetti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per i controlli amministrativi, contabili ed ecologico-sanitari di tutela dell'animale.

Art. 8 – DOMICILIO E REFERENTE

Per tutti gli effetti del capitolato e del servizio, l'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune ove sono situati i locali adibiti ad ospitare i cani oggetto dell'appalto. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso il predetto domicilio. All'inizio del servizio, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo della persona, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, un idoneo recapito telefonico per ogni comunicazione ed in particolare per quelle urgenti, nonché il nominativo e il recapito telefonico di almeno un responsabile reperibile, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

All'inizio del servizio, ai sensi dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 4 comma 4 D.Lgs. 626/94 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali,

nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 11 – PENALI

Le mancate osservanze delle prescrizioni previste da disposizioni di Leggi e Regolamenti, ovvero delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, comporteranno a carico dell'aggiudicatario, una sanzione amministrativa pecuniaria di €30,00, per ogni violazione contestata, che potrà essere detratta direttamente dal canone mensile.

L'aggiudicatario potrà presentare eventuali chiarimenti o giustificazioni entro 5 giorni dalla data della contestazione elevata.

In caso di accertata inadempienza relativa agli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici del personale, il Comune di Alberobello potrà procedere ad una detrazione del 20 % sulle somme spettanti all'aggiudicatario a garanzia dell'adempimento degli obblighi pregressi.

Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato previo accertamento dell'adempito obbligo.

Per tali detrazioni, l'impresa non può opporre eccezioni neanche a titolo di risarcimento danni.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

Il comune di Alberobello a proprio insindacabile giudizio, potrà rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, anche a causa di riscontro di disfunzioni nell'esecuzione del servizio; in tal caso l'aggiudicatario dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nella sua integrità entro 15 giorni.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate e nei casi sotto elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

1. per inadempienza contrattuale contestata dall'ufficio comunale e non eliminata entro i termini assegnati;
2. per revoca delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
3. per n. tre ripetute contestazioni elevate dall'Amministrazione Comunale per mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto;
4. in caso di fallimento dell'impresa aggiudicatario;
5. per subappalto del servizio totale o parziale, come vietato dall'art. 10.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto relativo al presente servizio e non definite in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente con esclusione dell'arbitrato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Bari.

Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti al presente Capitolato e relative alla sottoscrizione del Contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art. 15 – ADOZIONE DEGLI ANIMALI

L'appaltatore si impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e/o programmate di concerto con i preposti Servizi Comunali.

Art. 16 – PRESCRIZIONI VARIE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di Polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Dott. Rutigliano Giuseppe